SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 83

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 9 aprile 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 28 marzo 1991, n. 116.

Celebrazioni del bimillenario della morte di Quinto Orazio Flacco.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La ricorrenza del bimillenario della morte del poeta latino Quinto Orazio Flacco è considerata avvenimento di interesse nazionale.

2. Il Governo e, in particolare, il Ministero per i beni culturali e ambientali provvedono all'apprestamento di mezzi finanziari straordinari per la organizzazione delle manifestazioni celebrative in Venosa e in Basilicata.

3. Le manifestazioni di cui al comma 2 riguardano:

a) attività editoriali;

b) istituzione di un premio letterario dedicato a Quinto Orazio Flacco;

c) sviluppo della ricerca sull'opera di Quinto Orazio Flacco con conseguente coordinamento permanente fra centri universitari;

d) attività congressuali ed espositive;

e) attività scientifiche e culturali internazionali;

f) istituzione di borse di studio per ricerche e studi sull'opera di Quinto Orazio Flacco.

Art. 2.

1. Il Comitato nazionale per le celebrazioni del bimillenario della morte di Quinto Orazio Flacco, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1990, ha il compito di promuovere, preparare ed attuare le manifestazioni di cui all'articolo 1.

2. Il Comitato di cui al comma 1 si avvale, in tutte le fasi della sua attività, della collaborazione del Comitato promotore per le celebrazioni del bimillenario oraziano costituito dal comune di Venosa e riconosciuto dalla regione Basilicata.

Art. 3.

1. Per i fini di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Celebrazioni per il bimillenario oraziano».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2717):

Presentato dall'on. LAMORTE ed altri il 18 maggio 1988

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 10 ottobre 1988, con pareri delle commissioni I, V e VIII.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 19 ottobre 1989, 27 marzo 1990.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 26 settembre 1990.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, il 3, 4 ottobre 1990; 24 gennaio 1991; 6 febbraio 1991 e approvato il 14 febbraio 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2674).

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 27 febbraio 1991, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione e approvato il 12 marzo 1991.

91G0151

LEGGE 28 marzo 1991, n. 117.

Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari, nonché ad alloggi per il personale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la spesa di lire 100 miliardi, da ripartire in sei anni finanziari consecutivi a decorrere dall'anno 1990, per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi delle rappresentanze diplomatiche e uffici consolari e ad alloggi per il personale.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi annui per il triennio 1990-1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Acquisto immobili per sedi all'estero ed alloggi per il personale».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2114):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) il 26 febbraio 1990.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 13 marzo 1990, con pareri delle commissioni 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 3ª commissione e approvato il 16 maggio 1990.

Camera dei deputati (atto n. 4841):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 12 giugno 1990, con pareri delle commissioni V e VIII.

Esaminato dalla III commissione il 20 febbraio 1991 e approvato il 20 marzo 1991.

91G0154

LEGGE 28 marzo 1991, n. **118**.

Erogazione di contributi volontari a favore di organismi delle Nazioni Unite operanti nel settore del disarmo, o di altri enti italiani e stranieri, per studi, convegni o altre iniziative nel settore del disarmo promossi o comunque patrocinati dalle Nazioni Unite.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la concessione di contributi volontari per lire 210 milioni per l'anno 1991, lire 230 milioni per l'anno 1992 e lire 250 milioni per l'anno 1993, a favore di organismi delle Nazioni Unite operanti nel settore del disarmo, o di altri enti italiani e stranieri, per studi, convegni o altre iniziative nel settore del disarmo promossi o comunque patrocinati dalle Nazioni Unite.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 210 milioni per l'anno 1991, a lire 230 milioni per l'anno 1992 e a lire 250 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per «Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico-consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2393):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) il 1° agosto 1990.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 25 settembre 1990, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione e approvato l'8 novembre 1990.

Camera dei deputati (atto n. 5241):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 6 dicembre 1990, con pareri delle commissioni IV, V e VII.

Esaminato dalla III commissione e approvato il 12 marzo 1991.

91G0155

LEGGE 28 marzo 1991, n. 119.

Partecipazione dell'Italia all'iniziativa europea Eureka Audiovisivo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. E autorizzata la partecipazione italiana al Segretariato di Eureka Audiovisivo, con sede in Bruxelles e all'Osservatorio audiovisivo europeo, con sede in Strasburgo.

Art. 2.

1. Le spese relative all'organizzazione del turno di presidenza italiana del Comitato dei coordinatori nazionali, previsto dal 1° luglio 1990 al 30 giugno 1991, gravano sullo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e sono regolate dalle disposizioni della presente legge.

2. Il Ministro degli affari esteri provvede a somministrare le somme occorrenti mediante aperture di credito a favore del funzionario delegato di cui all'articolo 3, comma 2, di importo anche eccedente il limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come sostituito dall'articolo unico della legge 2 marzo 1963, n. 386, e successive modificazioni.

3. In relazione all'eccezionalità dell'evento ed alla necessità di far fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e le prestazioni di servizi relativi alla organizzazione della presidenza italiana sono eseguiti in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. I beni in tal modo acquistati saranno acquisiti al patrimonio dello Stato. Le somme non impegnate nell'ambito di un esercizio finanziario possono esserlo nell'esercizio successivo.

4. Il rendiconto delle spese sostenute sulle aperture di credito relative alle spese per l'organizzazione della presidenza è presentato, entro nove mesi dalla conclusione del periodo di presidenza, alla Ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri, la quale ne curerà l'inoltro alla Corte dei conti.

Art. 3.

1. E istituita, per la durata massima di ventiquattro mesi, una delegazione per l'organizzazione della presidenza italiana del Comitato dei coordinatori di Eureka Audiovisivo, alla quale spetterà il compito di assolvere agli adempimenti necessari per il buon esito della presidenza stessa.

2. La delegazione di cui al comma 1 è nominata con decreto del Ministro degli affari esteri ed è composta da un funzionario del Ministero degli affari esteri, che la dirige e che svolge le funzioni di funzionario delegato di cui all'articolo 2, comma 2, e da un massimo di dieci unità provenienti da Amministrazioni statali o enti pubblici, tramite distacco o collocamento fuori ruolo.

3. Per l'assolvimento dei compiti istituzionali, il capo della delegazione è autorizzato a conferire non più di cinque incarichi speciali, di durata non superiore a diciotto mesi, rinnovabili una sola volta e comunque da esaurire entro il termine del 30 dicembre 1991. La misura della remunerazione è stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base dei criteri correnti nella Pubblica Amministrazione.

Art. 4.

1. All'onere derivante dell'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.050 milioni per il 1990, in lire 1.150 milioni per il 1991 ed in lire 350 milioni annui a decorrere dal 1992, si provvede per l'anno 1990 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per lo stesso anno, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali», e per il triennio 1991-1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al suddetto capitolo 6856 per l'anno finanziario 1991, all'uopo parzialmente utilizzando il medesimo accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 2:

Il testo vigente dell'art. 56 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), così come modificato dall'articolo unico della legge 26 marzo 1975, n. 92, è il seguente:

«Art. 56. — Possono essere autorizzate, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, nel caso in cui l'adozione di altra forma di pagamento sia incompatibile con la necessità dei servizi, aperture di credito a favore di funzionari delegati, per il pagamento delle seguenti spese, sia in conto della competenza dell'esercizio che in conto residui:

1) spese da farsi in economia;

2) spese fisse ed indennità, quando non siano prestabilite in somma certa, nonché indennità di missione e di trasferimento e compensi per lavoro straordinario per il personale che presta servizio presso gli uffici periferici;

3) retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni;

4) spese da farsi in occorrenze straordinarie, per le quali sia indispensabile il pagamento immediato;

5) spese di qualsiasi natura per le quali leggi e regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari delegati;

6) spese di riscossione delle entrate indicate in apposito elenco per capitoli, da unirsi alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

7) assegni fissi e indennità degli ufficiali, sottufficiali ed uomini di truppa, spese di mantenimento della truppa e dei quadrupedi e per servizi di rimonta e acquisto dei Corpi, istituti e stabilimenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

8) paghe ed assegni ai Corpi, organizzati militarmente al servizio dello Stato;

9) somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi alle legazioni, consolati e missioni all'estero, nonché alle navi viaggianti fuori dello Stato;

10) pagamenti in conto, dipendenti da contratti con associazioni cooperative di produzione e lavoro o consorzi di cooperative, ovvero da altri contratti di forniture e lavori per i quali l'amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento;

11) pagamenti relativi alla devoluzione ed alla restituzione di tributi, nonché alla restituzione di somme indebitamente percette.

Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1 a 5 le aperture di credito per ciascun capitolo di spesa non possono superare, singolarmente, il limite di lire 480 milioni, salvo maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni di legge o di regolamento.

Per le spese di cui al n. 10) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro».

Il limite di cui al penultimo comma dell'articolo sopraripportato è stato elevato a 900 milioni dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (Legge finanziaria 1985).

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4986):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) il 20 luglio 1990.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 27 settembre 1990, con pareri delle commissioni I, V, VI e XI.

Esaminato dalla III commissione il 19 dicembre 1990 e approvato il 23 gennaio 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2668):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 26 febbraio 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 8ª.

Esaminato dalla 3ª commissione e approvato il 20 marzo 1991.

91G0156

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 marzo 1991.

Rimozione dalla carica di un consigliere del comune di Patti.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Gaetano Stroscio è stato eletto consigliere nel comune di Patti (Messina), nella lista civica P.S.D.I., nelle consultazioni del 29 maggio 1988;

Considerato che il suddetto amministratore risulta imputato del reato previsto dall'art. 416-*bis*, che integra, per effetto della legge 13 settembre 1982, n. 646, l'art. 416 del codice penale;

Constatato che la funzione rappresentativa della comunità locale risulta incompatibile con la permanenza in seno all'amministrazione medesima di un soggetto imputato di far parte di una associazione di tipo mafioso;

Considerato, inoltre, che, in relazione alla particolare gravità del reato ascritto, l'espletamento della carica elettiva consiliare è in contrasto con la posizione processuale penale indicata;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Patti (Messina);

Visto il decreto del prefetto di Messina numero 4033/13.P/Gab del 25 gennaio 1991;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, ai sensi del quale il presente atto amministrativo, non rientrando nell'elencazione tassativa degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente art. 1, va emanato ora con decreto del Ministro competente a formulare la proposta, sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge stessa;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Gaetano Stroscio è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Patti (Messina).

Roma, 16 marzo 1991

Il Ministro: SCOTTI

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Gaetano Stroscio è stato eletto nel comune di Patti (Messina) nelle consultazioni del 29 maggio 1988, nella lista civica P.S.D.I. e, nella sua qualità di consigliere, è anche componente della commissione comunale per il commercio e della commissione edilizia comunale di Patti nonché componente del consiglio generale del consorzio per le aree di sviluppo industriale di Messina.

Il suddetto amministratore risulta imputato del reato previsto dall'art. 416-*bis*, che integra, per effetto della legge 13 settembre 1982, n. 646, l'art. 416 del codice penale.

In relazione alla particolare gravità del reato ascritto al sig. Gaetano Stroscio si rende opportuno provvedere con urgenza ad eliminare il potenziale inquinamento nella vita amministrativa e democratica dell'ente pubblico, la cui funzione rappresentativa della comunità locale è assolutamente incompatibile con la permanenza in seno all'amministrazione medesima di un soggetto imputato e quindi gravemente ritenuto appartenere ad una associazione di tipo mafioso.

Il prefetto di Messina, accertato nella fattispecie il verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la rimozione dell'amministratore in parola, in quanto sottoposto a procedimento penale per uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, ed, in particolare, per il reato di cui all'art. 416-*bis*, ha formulato, con rapporto in data 25 gennaio 1991, proposta per l'adozione della suddetta misura di rigore e con decreto in pari data n. 4033/13.P/GAB, ha disposto la sospensione del sig. Gaetano Stroscio dalla carica di consigliere del comune di Patti.

Tutto ciò premesso si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Patti (Messina), essendosi verificata una delle ipotesi disciplinate dal citato art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Gaetano Stroscio dalla carica di consigliere comunale del predetto ente locale.

Roma, 14 marzo 1991

Il direttore generale: LA COMARE

91A1650

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 aprile 1991.

Emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 19 marzo 1991/1998.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 405;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 7 marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 1991, con il quale è stata disposta l'emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 19 marzo 1991/1998;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 19 marzo 1991/1998, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 19 marzo 1991/1998 per un importo di lire 2.000 miliardi nominali, allo stesso prezzo fisso di emissione di 93,50%, ed alle medesime altre condizioni e modalità previste dal decreto ministeriale 7 marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 1991.

L'assegnazione dei buoni della predetta tranche avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 14 del predetto decreto ministeriale 7 marzo 1991, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 19 settembre ed il 19 marzo di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 19 marzo 1991/1998.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni emessi con il presente decreto, su L. 6,50 per ogni cento lire di capitale nominale, pari alla differenza fra il capitale da rimborsare e il prezzo fisso di cui al precedente art. 1, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 19 marzo 1991 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, a norma del primo comma dell'art. 1, una provvigione dell'1,25%, sul capitale nominale dei buoni stessi, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione, pari al «prezzo fisso di emissione» maggiorato dell'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», nonché i dietimi di interesse dovuti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione stabilito in L. 93,50% e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in un'unica busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste devono essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 16 aprile 1991 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, che è costituito dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sara reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

L'aggiudicazione verra effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte si procede all'assegnazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo fisso di emissione maggiorato da quello marginale del «diritto di sottoscrizione»), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 18 aprile 1991; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per ventinove giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto ha decorrenza dal 19 marzo 1991. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 12.

Il 18 aprile 1991 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, costituito, come indicato negli articoli precedenti, dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo del «diritto di sottoscrizione», unitamente al rateo di interesse del 12,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per ventinove giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al «prezzo fisso di emissione», per quello relativo al «diritto di sottoscrizione» e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 13.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti, da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite in buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 19 marzo 1991/1998; esse avranno inizio il 18 aprile 1991 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 16.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1991
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 125

91A1649

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 marzo 1991.

Individuazione delle circoscrizioni della regione Lazio che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il quale prevede che per le imprese operanti nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni;

Ritenuto che i soggetti destinatari della norma di cui al predetto art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, siano tutte le imprese operanti nelle circoscrizioni non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale;

Considerato che la percentuale nazionale degli iscritti alle liste di collocamento rispetto alla popolazione in età di lavoro è stata individuata dalla Direzione generale dell'osservatorio del mercato del lavoro nella misura del 10,54;

Vista la proposta della commissione regionale per l'impiego del Lazio dell'11 febbraio 1991 che ha individuato le circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione attiva superiore alla media nazionale;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1991 e fino al 31 dicembre 1991 a favore delle imprese operanti nelle sottoindicate circoscrizioni della regione Lazio, non ricomprese nei territori del Mezzogiorno, per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, la quota dei contributi previdenziali e assistenziali è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni:

sezione circoscrizionale di Rieti;
sezione circoscrizionale di Roma;
sezione circoscrizionale di Colleferro;
sezione circoscrizionale di Civitavecchia;
sezione circoscrizionale di Guidonia;
sezione circoscrizionale di Fiano Romano;
sezione circoscrizionale di Pomezia;
sezione circoscrizionale di Tivoli;
sezione circoscrizionale di Frosinone;
sezione circoscrizionale di Cassino;
sezione circoscrizionale di Sora;
sezione circoscrizionale di Anagni;
sezione circoscrizionale di Latina;
sezione circoscrizionale di Aprilia;
sezione circoscrizionale di Fondi;
sezione circoscrizionale di Formia;
sezione circoscrizionale di Terracina;
sezione circoscrizionale di Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 1991

p. *Il Ministro:* GRIPPO

91A1633

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 22 marzo 1991.

Modificazioni ai decreti ministeriali 3 maggio 1989, 16 novembre 1989 e 28 giugno 1990 riguardanti la pesca dei molluschi bivalvi.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1989) che all'art. 3, ultimo comma, prevede la revoca dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi con attrezzo turbosoffiante in caso di mancata osservanza delle disposizioni vigenti per tale tipo di pesca;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1989) che all'art. 7 prevede il ritiro della licenza alla pesca dei molluschi bivalvi con draga manuale in caso di violazione delle disposizioni di cui al decreto medesimo;

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1990 (*Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 1990), e successive modifiche, che all'art. 2 prevede la revoca delle autorizzazioni in caso di violazione delle disposizioni del decreto medesimo;

Considerato che gli articoli 26 e 27 della citata legge n. 963/1965 così come modificati dagli articoli 8 e 9 della legge 25 agosto 1988, n. 381, prevedono sanzioni amministrative ed amministrative accessorie applicabili a coloro che contravvengono alle norme poste a tutela delle risorse biologiche e dell'attività di pesca;

Considerate, pertanto, la necessità e l'opportunità di far venire meno le aggiuntive previsioni sanzionatorie di cui ai citati decreti ministeriali;

Sentiti la commissione consultiva centrale ed il Comitato nazionale delle risorse biologiche del mare;

Decreta:

Il terzo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 3 maggio 1989 sulla disciplina della pesca dei molluschi bivalvi con apparecchio turbosoffiante, l'art. 7 del decreto ministeriale 16 novembre 1989 sulla disciplina della pesca dei molluschi bivalvi con la draga manuale nonché i commi 3 e 4 del decreto ministeriale 28 giugno 1990 sono abrogati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 22 marzo 1991

Il Ministro: VIZZINI

91A1663

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 marzo 1991.

Parziale modifica dell'ordinanza n. 1857/FPC del 30 dicembre 1989 concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Baunei in provincia di Nuoro. (Ordinanza n. 2113/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, recante norme per fronteggiare pericoli incombenti per la pubblica incolumità dovuta a movimenti franosi in atto e a dissesti idrogeologici;

Vista la propria ordinanza n. 1857/FPC del 30 dicembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1990, con la quale si assegnava al comune di Baunei la somma di L. 800.000.000 delle quali L. 300.000.000 per una perizia suppletiva di lavori in atto e L. 500.000.000 per ulteriori interventi a salvaguardia della pubblica incolumità;

Visto il proprio telex n. 57241/OO.PP. del 24 luglio 1990 con il quale si sollecitava un rapido inizio dei lavori, disposti con lo stanziamento sopra citato, pena la revoca del provvedimento;

Vista la nota n. 2917 datata 24 agosto 1990 del comune di Baunei con la quale si assicura la prosecuzione dei lavori per L. 300.000.000, mentre si rappresenta di aver disposto una diversa progettazione per l'intervento integrativo di L. 500.000.000;

Visto il telex n. 60094/OO.PP. del 13 ottobre 1990 con il quale si sollecita un rapido inizio dei lavori, fissando il termine di consegna degli stessi al 16 novembre 1990 ed il telex n. 40237/OO.PP. del 9 gennaio 1991 con il quale si richiede lo stato di avanzamento degli stessi, ai quali non è stata data risposta;

Ravvisata la necessità di realizzare celermente anche le opere riguardanti il progetto integrativo di lire 500.000.000, per il permanere dello stato di pericolo incombente per la pubblica e privata incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

L'art. 1 dell'ordinanza n. 1857/FPC del 30 dicembre 1989 è così modificato:

«Al fine di consentire l'esecuzione delle opere di cui in premessa tese alla eliminazione del pericolo incombente nel comune di Baunei, è assegnata la somma di L. 300.000.000 (trecentomilioni) al comune medesimo; alla regione Sardegna, ufficio del genio civile di Nuoro, la somma di L. 500.000.000 (cinquecentomilioni)».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 1991

Il Ministro: LATTANZIO

91A1651

ORDINANZA 29 marzo 1991.

Proroga delle convenzioni stipulate dal comune di Monte di Procida per la esecuzione delle riattazioni degli immobili danneggiati dal fenomeno bradisismico. (Ordinanza n. 2114/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, e successive integrazioni;

Vista la propria ordinanza n. 209/FPC/ZA del 10 maggio 1984, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 38 del 25 giugno 1984, con cui si è autorizzato il comune di Monte di Procida ad avvalersi, mediante stipula di convenzioni della durata di sei mesi, di un tecnico, un dattilografo e due applicati per assicurare il personale necessario all'espletamento delle procedure relative alla esecuzione delle riattazioni degli immobili danneggiati dal fenomeno bradisismico, disposte con ordinanza n. 155/FPC del 15 marzo 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 29 marzo 1984;

Vista l'ordinanza n. 1801/FPC del 9 ottobre 1989, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 52 del 27 novembre 1989, con la quale le predette convenzioni, già più volte prorogate, sono state ulteriormente prorogate fino al 31 marzo 1990;

Vista l'ordinanza n. 1904/FPC del 3 marzo 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 1990, con la quale le convenzioni in argomento sono state prorogate fino al 31 marzo 1991;

Vista la nota n. 1802 in data 20 febbraio 1991 con la quale il sindaco del comune di Monte di Procida chiede, in ottemperanza alla deliberazione della giunta municipale del comune di Monte di Procida adottata il 7 febbraio 1991, n. 37, la proroga delle convenzioni relative al sopra citato personale tuttora impegnato nell'opera di riattazione degli immobili danneggiati dal bradisismo;

Considerato che le richieste di riattazione presentate sono oltre 250 e che a tutt'oggi restano da esaminare ancora n. 59 pratiche;

Visto il parere favorevole espresso dal prefetto di Napoli con telex n. 571/BRA/GAB in data 21 marzo 1991 per la concessione di una proroga limitata a sei mesi degli incarichi conferiti dal comune di Monte di Procida al predetto personale;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla sopra esposta richiesta del sindaco del comune di Monte di Procida al fine di permettere all'apposita commissione tecnica comunale di avvalersi della collaborazione del personale in argomento per l'esame delle restanti richieste di riattazione;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Le convenzioni stipulate dal comune di Monte di Procida per l'espletamento delle procedure relative alla esecuzione delle riattazioni degli immobili danneggiati dal bradisismo e di cui in premessa, sono prorogate fino al 31 agosto 1991.

L'onere finanziario fa carico ai fondi messi a disposizione del comune di Monte di Procida con le ordinanze n. 26/FPC/ZA dell'8 ottobre 1983, numero 76/FPC/ZA del 30 novembre 1983 e n. 734/FPC/ZA del 27 maggio 1986 pubblicate rispettivamente nei Bollettini ufficiali della regione Campania n. 58 del 7 novembre 1983, n. 1 del 2 gennaio 1984 e n. 42 del 23 giugno 1986.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 1991

Il Ministro: LATTANZIO

91A1652

ORDINANZA 29 marzo 1991.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Zoldo Alto in provincia di Belluno. (Ordinanza n. 2115/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente la utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al Fondo per la protezione civile e non interamente impiegate;

Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, sono esaurite, e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici, che si appalesa improcrastinabile, è

necessario far ricorso alla residua disponibilità dell'assegnazione disposta dall'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza n. 951 del 7 aprile 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1987, con la quale è stato concesso un finanziamento di L. 2.000.000.000 al comune di Zoldo Alto, per l'eliminazione del pericolo incombente determinato da un movimento franoso/valanghivo, accertato dal gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche in data 20 marzo 1987;

Vista la nota n. 742 datata 22 febbraio 1991 del comune di Zoldo Alto con la quale si rappresentano le risultanze di una riunione di esperti che hanno ravvisato l'estrema gravità del movimento franoso in località Ru delle Roe;

Vista la relazione del rappresentante del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, datata 27 febbraio 1991,, con la quale si accerta una situazione di pericolo incombente per la frazione di Molin, nel comune di Zoldo Alto, a causa del movimento franoso del Ru delle Roe;

Vista la nota n. 773 datata 25 febbraio 1991 del comune di Zoldo Alto con la quale si richiede un finanziamento di L. 4.000.000.000 per la definitiva eliminazione del pericolo incombente nell'abitato di Molin interessato al movimento franoso del Ru delle Roe, nonché un progetto stralcio, elaborato dallo stesso comune, di L. 1.000.000.000, trasmesso dalla regione Veneto con nota n. 2719 datata 4 marzo 1991, riguardante interventi di somma urgenza tesi all'eliminazione del più immediato pericolo incombente;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di aderire alla richiesta per consentire un parziale intervento teso alla riduzione del più immediato pericolo per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per le finalità di cui in premessa, il comune di Zoldo Alto è autorizzato all'esecuzione delle opere più urgenti tese all'eliminazione del pericolo incombente per dissesto idrogeologico.

Art. 2.

Per l'esecuzione dell'intervento di cui all'art. 1 è assegnata al comune di Zoldo Alto la somma di L. 1.000.000.000.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni, nonché sulle residue disponibilità di cui al decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili e per la loro attuazione il comune di Zoldo Alto può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra non meno di dieci ditte, fatta salva ogni più celere procedura di legge.

L'ente attuatore è tenuto ad effettuare la consegna dei lavori entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

L'inadempienza, non giustificata da comprovate cause di forza maggiore, potrà comportare la decadenza del provvedimento con recupero delle somme assegnate.

Art. 4.

Il comune di Zoldo Alto, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, invierà periodicamente al Dipartimento della protezione civile una relazione sull'andamento dei lavori.

Art. 5.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 1991

Il Ministro: LATTANZIO

91A1653

ORDINANZA 29 marzo 1991.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Isole Tremiti in provincia di Foggia. (Ordinanza n. 2116/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente la utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al Fondo per la protezione civile e non interamente impiegate;

Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, sono esaurite, e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici, che si appalesa improcrastinabile, è necessario far ricorso alla residua disponibilità dell'assegnazione disposta dall'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo datato 10 giugno 1989 nel quale il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha ravvisato una situazione di pericolo incombente per la pubblica incolumità in località Pagliai e Punta del Diamante nell'isola di S. Domino nel comune di Isole Tremiti;

Vista la nota n. 278/VP del 6 dicembre 1990 della regione Puglia con la quale si trasmette un progetto stralcio di L. 3.094.474.880 destinato al solo consolidamento geotecnico per la eliminazione del pericolo incombente nelle località di Pagliai e di Punta del Diamante sull'isola di S. Domino del comune di Isole Tremiti;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di aderire alla richiesta per consentire un parziale intervento teso alla riduzione del più immediato pericolo per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per le finalità di cui in premessa, la regione Puglia è autorizzata all'esecuzione del progetto stralcio, trasmesso con nota n. 278/VP del 6 dicembre 1990, relativo alle opere più urgenti tese all'eliminazione del pericolo incombente per dissesto idrogeologico nelle località Pagliai e Punta del Diamante.

Art. 2.

Per l'esecuzione dell'intervento di cui all'art. 1 è assegnata alla regione Puglia la somma di L. 3.000.000.000.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni, nonché sulle residue disponibilità di cui al decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

L'ente attuatore è tenuto ad effettuare la consegna dei lavori entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

L'inadempienza, non giustificata da comprovate cause di forza maggiore, potrà comportare la decadenza del provvedimento con recupero delle somme assegnate.

Art. 4.

La regione Puglia, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, invierà periodicamente al Dipartimento della protezione civile una relazione sull'andamento dei lavori.

Art. 5.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori, il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 1991

Il Ministro: LATTANZIO

91A1654

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 12 marzo 1991.

Assegnazione di fondi disponibili per il finanziamento degli oneri contrattuali relativi al personale dipendente degli enti del Servizio sanitario nazionale, compreso quello di ricerca degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 13 novembre 1990, n. 326, convertito con legge 12 gennaio 1991, n. 4, recante norme per l'attuazione dei rinnovi contrattuali relativi al triennio 1988-1990;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma secondo, che prevede la corresponsione della somma di 906 miliardi di lire per il 1990 e di 5.959 miliardi di lire a decorrere dal 1991, per il finanziamento degli oneri contrattuali relativi al personale dipendente degli enti del Servizio sanitario nazionale, compreso quello di ricerca degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, da attribuirsi con le stesse modalità del Fondo sanitario nazionale;

Considerato che le suddette disponibilità costituiscono una definitiva integrazione ai trasferimenti dello Stato a titolo di concorso nel finanziamento degli oneri contrattuali 1988-1990, già autorizzati con decreto-legge 22 settembre 1990, n. 264, e decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito con legge 23 gennaio 1991, n. 21;

Viste le precedenti deliberazioni del 28 giugno 1990 e del 4 dicembre 1990, con le quali, rispettivamente, sono state ripartite, con le stesse modalità applicate per il Fondo sanitario nazionale per la parte indistinta, le somme di lire 1.826 miliardi e 852 miliardi, per la corresponsione di acconti economici relativi al periodo contrattuale 1988-90, al personale dipendente degli enti del servizio sanitario;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 27 febbraio 1991;

Ritenuto opportuno procedere al riparto secondo le indicazioni del citato art. 1, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge n. 326/1990, convertito con legge n. 4/1991;

Considerato che la conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni ha espresso il parere di competenza in data 21 febbraio 1991;

Delibera:

È assegnata alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano la somma di lire 906 miliardi per le finalità indicate in premessa.

Detto importo è ripartito secondo l'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 12 marzo 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

RIPARTIZIONE DISPONIBILITÀ PREVISTA DAL DECRETO-LEGGE 13 NOVEMBRE 1990, N. 326 CONVERTITO CON LEGGE 12 GENNAIO 1991, N. 4.
(in milioni di lire)

Regioni	Assegnazione CIPE 28-6-1990	Assegnazione CIPE 4-12-1990	Ulteriore assegnazione legge n. 4/1991
Piemonte	138.635	64.686	78.895
Valle d'Aosta	3.644	1.700	1.411
Lombardia	282.577	131.850	155.630
Provincia autonoma di Bolzano	13.909	6.490	5.988
Provincia autonoma di Trento	14.163	6.608	7.001
Veneto	139.101	64.905	76.575
Friuli-Venezia Giulia	38.307	17.874	26.985
Liguria	55.197	25.755	47.695
Emilia-Romagna	124.516	58.098	96.508
Toscana	113.212	52.824	72.833
Umbria	26.024	12.143	16.406
Marche	45.383	21.175	26.794
Lazio	163.725	76.393	83.344
Abruzzo	40.095	18.708	19.267
Molise	10.644	4.966	5.430
Campania	183.318	85.535	52.907
Puglia	128.899	60.143	41.003
Basilicata	19.772	9.225	4.583
Calabria	68.314	31.875	15.335
Sicilia	163.985	76.514	53.485
Sardegna	52.580	24.533	17.925
Totale	1.826.000	852.000	906.000

91A1618

DELIBERAZIONE 12 marzo 1991.

Ripartizione di una quota relativa al finanziamento dei servizi pubblici per le tossicodipendenze.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 giugno 1990, n. 162, recante aggiornamento, modifiche ed integrazioni alla legge 22 dicembre 1975, n. 685, concernente la disciplina di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché la prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;

Visto, in particolare, l'art. 27 della predetta legge n. 162/1990 che prevede, per il potenziamento dei servizi pubblici per le tossicodipendenze, un finanziamento di 30 miliardi di lire per il 1990 e di 240,600 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991 e 1992;

Considerato che in base al predetto art. 27 della legge n. 162/1990 la determinazione dell'organico e delle strutture organizzative-funzionali dei servizi per le tossicodipendenze è affidata al Ministro della sanità, che vi provvede con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 16 gennaio 1991, concernente la ripartizione tra le regioni e le province autonome interessate, per le finalità di cui alla legge n. 162/1990, della somma di 30 miliardi di lire per il 1990, con le stesse modalità del Fondo sanitario nazionale;

Ritenuto che in base alla predetta proposta, in attesa dell'attuazione della disciplina prevista dalla più volte citata legge n. 162/1990, si debba tenere conto, nella ripartizione delle risorse disponibili, del numero delle strutture attualmente esistenti e del numero dei tossicodipendenti che affluiscono alle strutture stesse;

Considerato che la conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni ha espresso il proprio parere in data 19 dicembre 1990;

Delibera:

È assegnata, alle regioni e province autonome interessate, per le finalità indicate in premessa, la somma di 30 miliardi di lire per il 1990, con le stesse modalità del Fondo sanitario nazionale.

Il predetto importo è ripartito, secondo l'allegata tabella, che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 12 marzo 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

RIPARTIZIONE QUOTA PER POTENZIAMENTO SERVIZI TOSSICODIPENDENTI
(Legge 26 giugno 1990, n. 162)

Regioni	N. strutture	Numero tossico-dipendenti	50% Secondo strutture (*)	50% Secondo tossicodipendenti (*)	Totale (*)
Piemonte	66	4.803	1.900	1.331	3.231
Valle d'Aosta	1	154	29	43	72
Lombardia	96	10.815	2.764	2.997	5.761
Provincia autonoma di Bolzano	4	483	115	134	249
Provincia autonoma di Trento	1	356	29	99	128
Veneto	36	5.695	1.036	1.578	2.614
Friuli-Venezia Giulia	12	1.060	345	294	639
Liguria	20	2.612	576	724	1.300
Emilia-Romagna	41	5.639	1.180	1.562	2.742
Toscana	43	3.239	1.238	897	2.135
Umbria	8	788	230	218	448
Marche	24	1.295	691	359	1.050
Lazio	43	2.856	1.238	791	2.029
Abruzzo	9	873	259	242	501
Molise	4	131	115	36	151
Campania	24	2.834	691	785	1.476
Puglia	37	5.207	1.065	1.443	2.508
Basilicata	6	274	173	76	249
Calabria	16	603	461	167	628
Sicilia	24	2.603	691	721	1.412
Sardegna	6	1.817	174	503	677
Totale	521	54.137	15.000	15.000	30.000

(*) In milioni di lire.

91A1617

DELIBERAZIONE 12 marzo 1991.

Approvazione del programma di attività per l'anno 1990 dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, istitutivo dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) quale organo tecnico-scientifico alle dipendenze del Ministero della sanità;

Visto l'art 23 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che attribuisce al CIPE, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, il compito di approvare i programmi di attività dell'ISPESL;

Tenuto conto di quanto stabilito dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 619/1980 e dal decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, circa i compiti attribuiti all'ISPESL ed alle modalità di svolgimento;

Avuto riguardo alle necessità manifestate dall'Istituto soprattutto per quanto riguarda l'attività di ricerca;

Vista la deliberazione del 13 febbraio 1990 con la quale è stato approvato dal comitato amministrativo dell'ISPESL il piano di attività per l'anno 1990;

Considerato che il predetto piano di attività 1990 si inserisce nel contesto del piano triennale 1989-1991, già esaminato dal CIPE in data 28 giugno 1990;

Visto il parere espresso dal Consiglio sanitario nazionale in data 27 settembre 1989 in ordine al citato piano triennale 1989-1991;

Sulla proposta del Ministro della sanità;

Delibera:

È approvato il piano di attività dell'ISPESL per l'anno 1990, nell'ambito del programma triennale 1989-1991.

Roma, 12 marzo 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

91A1635

DELIBERAZIONE 12 marzo 1991.

Ripartizione della somma di L. 4.252.771.000 del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1989, quale finanziamento per l'assistenza agli hanseniani.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 24 gennaio 1986, n. 31, che ridetermina l'onere delle provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari;

Vista la precedente deliberazione del 30 marzo 1989 con la quale era stato accantonato sul Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1989, un importo forfettario, comprensivo della quota per l'assistenza agli hanseniani;

Considerato che, avendo il Ministero della sanità acquisito i dati definitivi di spesa relativi all'assistenza agli hanseniani per l'anno 1989, occorre assegnare alle regioni e province autonome interessate le quote di rispettiva spettanza;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 7 marzo 1991;

Visto il parere espresso dalla conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni in data 21 febbraio 1991,

Delibera:

È assegnata, per le esigenze di finanziamento dell'assistenza agli hanseniani, alle regioni e province autonome interessate la somma di L. 4.252.771.000, a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1989. Detta somma viene ripartita secondo gli importi indicati nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera.

Roma, 12 marzo 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

FONDO SANITARIO NAZIONALE
ANNO 1989 - PARTE CORRENTE
Ripartizione della spesa per assistenza agli hanseniani e familiari a carico

Regioni	Importi
Piemonte	42.216 000
Valle d'Aosta	—
Lombardia	42 514 000
Provincia autonoma di Bolzano	—
Provincia autonoma di Trento	19 710 000
Veneto	9 855 000
Friuli-Venezia Giulia	—
Liguria	682 008 000
Emilia-Romagna	34 153 000
Toscana	148.293 000
Umbria	—
Marche	32 630 000
Lazio	55 480 000
Abruzzo	43.797 000
Molise	47 022 000
Campania	292 253 000
Puglia	1.219.000 000
Basilicata	9.855 000
Calabria	741.740.000
Sicilia	617 215.000
Sardegna	214.985.000
Totale	4.252.771.000

91A1634

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 3 aprile 1991, n. 8.

Decreto-legge 7 febbraio 1991, n. 36, riguardante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi. Decreto interministeriale 15 febbraio 1991.

Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette

Ai centri di servizio II.DD. di Roma, Milano, Bari, Pescara, Venezia, Bologna, Genova

Al Comando generale della Guardia di finanza

e, per conoscenza:

Al Servizio generale degli ispettori tributari

Con le precedenti circolari del 10 maggio 1990, n. 13 e del 14 novembre 1990, n. 23, questo Ministero ha fornito chiarimenti in ordine alle modalità di applicazione del credito d'imposta a favore delle imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, il cui limite di spesa è stato stabilito dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successivamente aumentato dal decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.

Con decreto-legge 7 febbraio 1991, n. 36, concernente disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 febbraio 1991, n. 32, è stata prevista all'art. 1, comma 1, per l'anno 1991, la spesa di lire 150 miliardi in aggiunta a quella indicata nei precedenti decreti-legge, stabilendo, nel successivo comma 2, che il decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze di cui all'art. 13, comma 2, del citato decreto-legge n. 90 del 1990, doveva essere emanato entro dieci giorni dalla data dell'8 febbraio 1991 nella quale è entrato in vigore il suddetto decreto-legge n. 36 del 1991.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze 15 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 19 febbraio 1991, al fine di quantificare nuovamente il credito di imposta massimo attribuibile per ciascun veicolo per il 1991.

Tanto premesso, nel confermare le istruzioni impartite con le citate circolari numeri 13 e 23 del 1990, si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni.

Nuova rideterminazione del credito di imposta a favore delle imprese esercenti l'autotrasporto di merci per conto terzi.

Il decreto interministeriale 15 febbraio 1991 su richiamato, all'art. 3, ha modificato l'ammontare massimo del credito di imposta attribuibile per ciascun veicolo per l'anno 1991, che risulta, pertanto, rideterminato come segue:

autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6.000 chilogrammi	L. 900.000
autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 6.000 chilogrammi ma non superiore a 11.500 chilogrammi	» 1.850.000
autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 11.500 chilogrammi ma non superiore a 24.000 chilogrammi	» 5.310.000
autoveicoli per trasporto di cose di massa superiore a 24.000 chilogrammi .	» 9.030.000

È stato ribadito che per i trattori stradali in corrispondenza dei quali l'impresa non ha rimorchi o semirimorchi agganciabili per costituire autotreno o autoarticolato, deve essere computato il peso rimorchiabile indicato per il trattore stesso.

A tale proposito, nella predisposizione dei modelli di dichiarazione, in calce al «Prospetto per la determinazione del credito d'imposta per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi», allegato al quadro *F* o al quadro *G* del modello 740/1991, al modello 750/S e al modello 760/R, è stato specificato che è necessario «Per i trattori senza rimorchi o semirimorchi agganciabili, indicare il peso rimorchiabile».

Al riguardo, si ritiene di dover precisare che, in relazione a detti trattori, deve essere indicato il relativo peso complessivo, ivi includendo, pertanto, il peso rimorchiabile.

Ai fini del calcolo del credito di imposta concesso per il 1991, va rilevato inoltre, che il terzo comma dell'art. 3 del decreto interministeriale 15 febbraio 1991, ha stabilito che il credito di imposta per l'anno 1991, è ridotto alla misura

del 33 per cento della spesa per gasolio e lubrificanti effettivamente sostenuta, al netto dell'IVA, diversamente dalla percentuale del 25 per cento prevista per l'anno 1990.

A tale proposito, pertanto, ai fini della compilazione del «Prospetto per la determinazione per masse del credito d'imposta per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi (anno 1991) - Sezione II», allegato al quadro *F* o al quadro *G* del modello 740/1991, o al modello 750/S e al modello 760/R, si dovrà tenere conto della suindicata nuova percentuale del 33 per cento, in luogo di quello del 25 per cento ivi indicata.

Si ricorda, altresì, che per l'individuazione dei veicoli per i quali il credito di imposta deve essere ridotto alla misura del 33 per cento, il comma 4 dell'art. 3 del decreto interministeriale 15 febbraio 1991 stabilisce che va presa a base, quale spesa indicativa per gasolio e lubrificanti attribuibile a ciascun veicolo di ciascuna categoria, rispettivamente la somma minima di L. 2 670.000, L. 5.650.000, L. 16.000.000 e L. 27.000.000.

Si rammenta, inoltre, che il credito di imposta 1991, attribuibile per ciascun veicolo, come rideterminato dall'art. 3 del decreto interministeriale su indicato, può essere scomputato sulle liquidazioni mensili o trimestrali relative all'imposta sul valore aggiunto da effettuare nell'anno 1991, nonché sui versamenti degli acconti e dei saldi relativi alle imposte sui redditi dovuti con la dichiarazione 1991 per i redditi 1990.

Infine, si evidenzia che, a conferma di quanto già precisato nelle precedenti istruzioni in materia, l'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge 7 febbraio 1991, n. 36, ha stabilito che l'eccedenza del credito d'imposta non assorbita per i versamenti da effettuare ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nel relativo periodo di imposta, può essere scomputata sui versamenti da effettuare nel periodo di imposta successivo.

Nel raccomandare agli uffici dell'Amministrzione finanziaria la massima divulgazione delle istruzioni contenute nella presente circolare, si dispone che le intendenze di finanza e gli ispettorati compartimentali delle imposte dirette accusino ricevuta della circolare stessa alla Direzione generale delle imposte dirette; gli uffici distrettuali delle imposte dirette e i centri di servizio alle rispettive intendenze di finanza.

Roma, 3 aprile 1991

Il Ministro: FORMICA

91A1666

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente la composizione del Governo

Con proprio decreto in data 8 aprile 1991, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha accettato le dimissioni dalla carica di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri rassegnate dall'on. dott Filippo Fiorino.

91A1690

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 7 febbraio 1991, n. 36, recante: «Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi».

Il decreto-legge 7 febbraio 1991, n 36, recante. «Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 32 del 7 febbraio 1991.

91A1638

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico
(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n 2

È stata denunziata la perdita del certificato nominativo appresso indicato ed è stata fatta domanda a questa Amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, venga rilasciato il corrispondente nuovo certificato

certificato nominativo della rendita 5% (1935) n 290368 di nominali L 610 000 intestato a Ricovero «Ernesto Chiappori» in Ventimiglia (Imperia).

ANNOTAZIONI.

Proviene dall'iscrizione n 276230 e come quella l'usufrutto vitalizio spetta congiuntamente e cumulativamente a Damiano Celestino nato a Ventimiglia l'8 novembre 1888 e Palmero Luisa nata a Ventimiglia il 21 gennaio 1897, giusta atto 13 maggio 1957, rogito notaio Viale, residente a Ventimiglia e delib n 5 del 20 ottobre 1955 dell'ente titolare, con fede di vita.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

91A1656

N. 63

Corso dei cambi del 29 marzo 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1267 —	1267 —	1267 —	1267 —	1267 —	1267 —	1267,010	1267 —	1267 —	1267 —
E.C.U.	1533,300	1533,300	1533 —	1533.300	1533.300	1533.300	1532.800	1533,300	1533,300	1533.300
Marco tedesco	744.300	744,300	745 —	744,300	744.300	744,300	744.250	744,300	744,300	744,300
Franco francese	219.590	219,590	220.40	219,590	219.590	219,590	219.630	219.590	219,590	219.590.
Lira sterlina	2209.100	2209.100	2221.50	2209.100	2209,100	2209.100	2211 —	2209.100	2209,100	2209.100
Fiorino olandese	660,550	660,550	661,50	660.550	660.550	660.550	660.390	660.550	660,550	660.550
Franco belga	36.171	36.171	36,180	36.171	36,171	36;171	36.250	36,171	36,171	36,170
Peseta spagnola	12.014	12.014	12.100	12.014	12.014	12.014	12.033	12.014	12.014	12,010
Corona danese	194,370	194.370	195,50	194,370	194.370	194.370	194.300	194.370	194.370	194.370
Lira irlandese	1991.100	1991.100	1984 —	1991.100	1991.100	1991.100	1987,500	1991.100	1991.100	—
Dracma greca	6.875	6.875	6.880	6.875	6.875	6,875	6.880	6,875	6,875	—
Escudo portoghese	8.494	8.494	8.480	8.494	8.494	8.494	8.482	8,494	8,494	8.490
Dollaro canadese	1093.600	1093.600	1096 —	1093.600	1093.600	1093.600	1094 —	1093.600	1093.600	1093,60
Yen giapponese	8,958	8.958	9.05	8.958	8.958	8.958	8.965	8.958	8,958	8,950
Franco svizzero	873 —	873 —	876 —	873 —	873 —	873 —	873.500	873 —	873 —	873 —
Scellino austriaco	105.775	105.775	106 —	105.775	105.775	105.775	105.790	105.775	105.775	105.770
Corona norvegese	191.150	191.150	191.50	191.150	191.150	191.150	191,200	191.150	191,150	191.150
Corona svedese	205.650	205,650	206 —	205.650	205.650	205.650	205.750	205.650	205,650	205.650
Marco finlandese	315.550	315.550	315.50	315.550	315.550	315,550	315.750	315.550	315.550	—
Dollaro australiano	976.900	976,900	986 —	976.900	976.900	976.900	977 —	976,900	976.900	976.900

91M129031

N. 64

Corso dei cambi del 2 aprile 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1266,400	1266,400	1266,80	1266,400	1266,400	1266,400	1265,740	1266,400	1266.400	1266,40
E C U.	1535 —	1535 —	1534 —	1535 —	1535 —	1535 —	1534,840	1535 —	1535 —	1535 —
Marco tedesco	746,180	746.180	747 —	746,180	746,180	746,180	745,900	746,180	746 180	746,180
Franco francese	219,940	219,940	219,400	219,940	219,940	219.940	220 —	219,940	219.940	219.940
Lira sterlina	2219,150	2219,150	2218.50	2219,150	2219,150	2219,150	2219,100	2219,150	2219.150	2219,150
Fiorino olandese	661,900	661,900	662,25	661,900	661,900	661,900	661.900	661,900	661,900	661,900
Franco belga	36.254	36.254	36,260	36,254	36,254	36.254	36.252	36.254	36,254	36,250
Peseta spagnola	12,016	12,016	12,04	12,016	12,016	12.016	12.015	12.016	12,016	12,010
Corona danese	194.580	194,580	195 —	194,580	194,580	194.580	194.560	194.580	194,580	194.580
Lira irlandese	1994,250	1994.250	1992 —	1994,250	1994,250	1994,250	1994,400	1994.250	1994.250	—
Dracma greca	6,881	6.881	6,880	6,881	6.881	6,881	6,885	6,881	6,881	—
Escudo portoghese	8,488	8,488	8,480	8,488	8,488	8,488	8.488	8,488	8,488	8,480
Dollaro canadese	1094.700	1094,700	1095 —	1094,700	1094,700	1094,700	1093,400	1094,700	1094,700	1094,700
Yen giapponese	9,071	9,071	9.030	9,071	9,071	9,071	9,074	9.071	9,071	9.070
Franco svizzero	878,350	878,350	876 —	878,350	878.350	878.350	878.040	878,350	878.350	878.350
Scellino austriaco	106,079	106,079	106,200	106.079	106.079	106,079	106,085	106.079	106.079	105.770
Corona norvegese	191,700	191,700	191,75	191,700	191,700	191,700	191.700	191,700	191.700	191,700
Corona svedese	206,600	206.600	206 —	206,600	206,600	206,600	206,540	206,600	206,600	206.600
Marco finlandese	315,750	315,750	315,50	315,750	315,750	315,750	316,250	315,750	315,750	—
Dollaro australiano	979,300	979,300	980 —	979,300	979,300	979,300	979 —	979,300	979,300	979 300

Media dei titoli del 2 aprile 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69.90
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,50
» 12% (Beni Esteri 1980)	103 —
» 10% Cassa DD PP. sez. A Cr. C P. 97	95,750
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	98,775
» » » 22- 6-1987/91	97,875
» » » 18- 3-1987/94	84,70
» » » 21- 4-1987/94	83.550
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	96,775
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,975
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,950
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	98,250
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	94.400
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	94,750
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	93,250
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99 950
» » » TR 2,5% 1983/93	95,500

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 5-1984/91	100.050
» » » » 1- 6-1984/91	100,250
» » » » 1- 7-1984/91	100,125
» » » » 1- 8-1984/91	100.375
» » » » 1- 9-1984/91	100,625
» » » » 1-10-1984/91	100,725
» » » » 1-11-1984/91	100,675
» » » » 1-12-1984/91	100,425
» » » » 1- 1-1985/92	100,325
» » » » 1- 2-1985/92	100.475
» » » » 18- 4-1986/92	100,850
» » » » 19- 5-1986/92	100,625
» » » » 20- 7-1987/92	100,200
» » » » 19- 8-1987/92	100,550
» » » » 1-11-1987/92	100,150
» » » » 1-12-1987/92	100,125
» » » » 1- 2-1988/93	99,700

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del Tesoro		Ind.	1- 2-1988/93	99,90
»	»	»	»	1- 3-1988/93	100,075
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100,425
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,325
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,100
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,375
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100 —
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,075
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,025
»	»	»	»	19- 8-1986/93	98,900
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,300
»	»	»	»	18- 9-1986/93	98,675
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,375
»	»	»	»	20-10-1986/93	99,080
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,200
»	»	»	»	18-11-1986/93	98,950
»	»	»	»	19-12-1986/93	99,725
»	»	»	»	1- 1-1989/94	99,850
»	»	»	»	1- 2-1989/94	99,950
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100,100
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100,125
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100,300
»	»	»	»	1- 9-1988/94	99,800
»	»	»	»	1-10-1987/94	99 —
»	»	»	»	1-11-1988/94	99,475
»	»	»	»	1- 1-1990/95	98,725
»	»	»	»	1- 2-1985/95	100.075
»	»	»	»	1- 3-1985/95	98,775
»	»	»	»	1- 3-1990/95	99,100
»	»	»	»	1- 4-1985/95	98,875
»	»	»	»	1- 5-1985/95	98,525
»	»	»	»	1- 5-1990/95	99,05
»	»	»	»	1- 6-1985/95	98,025
»	»	»	»	1- 7-1985/95	98,575
»	»	»	»	1- 7-1990/95	98,55
»	»	»	»	1- 8-1985/95	97,900
»	»	»	»	1- 9-1985/95	97,750
»	»	»	»	1-10-1985/95	98 —
»	»	»	»	1-11-1985/95	98,025
»	»	»	»	1-12-1985/95	98,125
»	»	»	»	1- 1-1986/96	98,200
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	100,475
»	»	»	»	1- 2-1986/96	99,075
»	»	»	»	1- 3-1986/96	99,675
»	»	»	»	1- 4-1986/96	99,475
»	»	»	»	1- 5-1986/96	99,250
»	»	»	»	1- 6-1986/96	98,700
»	»	»	»	1- 7-1986/96	98,325
»	»	»	»	1- 8-1986/96	97,625
»	»	»	»	1- 9-1986/96	97.830
»	»	»	»	1-10-1986/96	96,875
»	»	»	»	1-11-1986/96	97 —
»	»	»	»	1-12-1986/96	97.500
»	»	»	»	1- 1-1987/97	97,350
»	»	»	»	1- 2-1987/97	97,980
»	»	»	»	18- 2-1987/97	97,850
»	»	»	»	1- 3-1987/97	98,150
»	»	»	»	1- 4-1987/97	98,175
»	»	»	»	1- 5-1987/97	98,025
»	»	»	»	1- 6-1987/97	97,425
»	»	»	»	1- 7-1987/97	97,200
»	»	»	»	1- 8-1987/97	96,930
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,950

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	11,50%	1-11-1991	99,500
»	»	»	11,50%	21-12-1991	99,500
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	98,450
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	98,300
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	98,475
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	98,525
»	»	»	12,50%	17- 3-1992	99,950
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	98,125
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	98,875
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	100,025
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	100,100
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	100 —
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	97,980
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	98,450
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,850
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,750
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	97,650
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	98,930
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	98,800
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	98,650
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,750
»	»	»	12,50%	1-10-1992	99,800
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	99,875
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	99,250
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	98,650
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	99,850
»	»	»	12,50%	1-10-1993	99,800
»	»	»	12,50%	1-11-1993	99,100
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,200
»	»	»	12,50%	17-11-1993	99 —
»	»	»	12,50%	1-12-1993	98,725
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	98,850
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	98,725
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	98,675
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	98,850
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	98,550
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	98,600
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	98,500
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	96,725
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	96,700

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	99,400
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	98,850
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	98,450
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	97,950
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	97,900
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	102,050
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	100,100
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	100,700
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,775
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	96,650
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	96,175
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	95,800
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	98,425
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	95,300
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	95,900
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	99,030
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	95,030
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	99 —
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	94,125
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	97,825
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	98,450
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	100,075
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	101,780
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	106,100
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	105 —
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	99,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M02041

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 marzo 1991

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 20 marzo 1991, relativi all'emissione dei B.O.T. fissata per il 29 marzo 1991, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 28 giugno 1991 è di L. 97,12, quello dei buoni a centottantacinque giorni con scadenza il 30 settembre 1991 è di L. 94.26 e quello dei buoni a trecentosessantotto giorni con scadenza il 31 marzo 1992 è di L. 88,95, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti

91A1689

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga del mandato del commissario liquidatore dell'Istituto di patronato per i lavoratori agricoli subordinati

Con decreto ministeriale 13 marzo 1991 è stata concessa la proroga del mandato del commissario liquidatore dell'Istituto di patronato per i lavoratori agricoli subordinati (I.P.L.A S.), nella persona dell'avv Franco De Bernardinis.

91A1668

REGIONE VENETO

Autorizzazione all'aggiornamento delle analisi e modificazione alle etichette dell'acqua minerale «Dolomiti»

Con provvedimento n. 624 del 1° febbraio 1991 la giunta regionale del Veneto ha deliberato di autorizzare la Norda S p a , con sede legale in Milano, via Giannone n 9 e stabilimento di produzione in Valli del Pasubio (Vicenza), via Cisbenti n. 1, codice fiscale n. 04848000156, ad aggiornare le analisi ed a modificare la veste grafica delle etichette da applicare a contenitori in vetro, p.v.c., p e t per la vendita dell'acqua minerale naturale, denominata «Dolomiti» imbottigliata nello stabilimento di Valli del Pasubio.

91A1642

REGIONE MARCHE

Autorizzazione alla miscelazione dell'acqua minerale «Cinzia» con le acque delle sorgenti Cinzia Bassa e Cinzia Alta

Si comunica che la società «Sorgente Valpiano S.r l», con sede in Santarcangelo di Romagna (Forlì), via Bornaccino n 1166, codice fiscale n 00530000045E, stabilimento in Pennabilli (Pesaro), località Valpiano, con decreto del presidente della giunta delle Marche 5 novembre 1990, n. 7753, è stata autorizzata a miscelare l'acqua minerale «Cinzia» (già riconosciuta, nelle proprietà salutari, dal Ministero della sanità), con le acque delle sorgenti Cinzia Bassa e Cinzia Alta, ubicate nella concessione mineraria «Acquaviva» nel territorio del comune di Pennabilli (Pesaro). e nelle rispettive proporzioni di Cinzia 20%, Cinzia Bassa 20%, Cinzia Alta 60%

91A1669

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge 30 dicembre 1989, n. 448, concernente: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 17 febbraio 1987». (Legge pubblicata nel supplemento ordinario n. 5 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 20 del 25 gennaio 1990).

Nell'art. 6, comma 2, dell'accordo ratificato con la legge citata in epigrafe, alla pag. 122. del sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «2. Senza limitare la portata dell'art *5*...», si legga: «2. Senza limitare la portata dell'art *3*. .».

91A1659

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e' tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 315.000
- semestrale	L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 600.000
- semestrale	L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale	L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della** Gazzetta Ufficiale, **parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 8 3 0 9 1 *

L. 1.200